

Allegato A) CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO DI QUATTRO CASTELLA, MONTECAVOLO, SALVARANO, PUIANELLO

INDICE

Art. 1 FINALITA’ DELL’AFFIDAMENTO

Art. 2 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Art. 3 DURATA DELL’AFFIDAMENTO

Art. 4 VALORE STIMATO

Art. 5 CONTRIBUTO DI GESTIONE

Art. 6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Art. 7 PROCEDURE-CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA

Art. 8 TARIFFE PER UTILIZZO STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI

Art. 9 CONSEGNA DELL’IMPIANTO

Art. 10 ATTREZZATURE ED ARREDI

Art. 11 GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO

Art. 12 UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO E PROGRAMMAZIONE

Art. 13 USO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITA’ NON SPORTIVE

Art. 14 ONERI GESTIONALI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Art. 15 ONERI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Art. 16 ONERI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORIE

Art. 17 REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE

Art. 18 ONERI A CARICO DEL COMUNE DI QUATTRO CASTELLA – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 19 RESPONSABILITA’ PER DANNI – COPERTURE ASSICURATIVE

Art.20 GARANZIE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Art.21 RECESSO CESSAZIONE REVOCA D’UFFICIO RISOLUZIONE E SUBENTRO

Art.22 CAUZIONE

Art.23 PUBBLICITA’ COMMERCIALE

Art.24 CONTROLLI E VERIFICHE

Art.25 RAPPORTI TRA L’AFFIDATARIO E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art.26 STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Art.27 PENALITA’

Art.28 CONTROVERSIE

Art.29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art.30 NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 1 FINALITA' DELL'AFFIDAMENTO

Il Comune di Quattro Castella con l'affidamento della gestione a terzi degli impianti sportivi in oggetto si pone l'obiettivo di perseguire le finalità previste dalla L. R. n. 8 del 31/05/2017 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive e di quanto stabilito dalle linee guida approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 23/12/2019.

La finalità prioritaria è quella relativa alla promozione dell'attività sportiva rivolta a tutta la comunità.

I criteri di fondo a cui si deve ispirare la gestione sono:

- 1) la ricerca della massima qualità nella conduzione delle strutture e degli impianti sportivi e nell'organizzazione delle attività, a tutela preminente dei fruitori dei servizi;
- 2) garantire l'uso più aperto, completo ed equo delle strutture e degli impianti sportivi coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenza e alle diverse caratteristiche delle attività;
- 3) mirare non soltanto a soddisfare ed assecondare ma anche a sviluppare la domanda di sport a livello locale;
- 4) mantenere in costante efficienza impianto e strutture.

Art. 2 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione dei seguenti impianti sportivi da calcio:

1) LOTTO 1 Campo comunale via C. Battisti Quattro Castella capoluogo

Si tratta di un campo da calcio omologato per partite del settore dilettantistico, un campo di allenamento in erba e uno in sabbia; ai terreni di gioco sono annessi: un edificio adibito a spogliatoi e servizi, un edificio adibito a piccolo bar e servizi igienici; una tribuna coperta atta a ospitare circa 300 spettatori, un parcheggio esterno. Il tutto è compreso nell'area di proprietà comunale individuata al N.C.E.U. nel foglio 12 mapp. 428;

2) LOTTO 2 Campo comunale via Papa Giovanni XIII Montecavolo

Si tratta di un campo da calcio omologato per partite del settore dilettantistico, un edificio adibito a spogliatoi e servizi igienici, un edificio adibito a biglietteria e servizi igienici, una tribuna coperta atta a ospitare circa 300 spettatori, un parcheggio esterno. Il tutto è compreso nell'area di proprietà comunale individuata al N.C.E.U. nel foglio 30 mapp. 642;

3) LOTTO 3 Campo comunale via J. F. Kennedy Salvarano

Si tratta di un campo da calcio omologato per partite del settore dilettantistico un campo di allenamento in erba e uno in sabbia; ai terreni di gioco sono annessi: un edificio adibito a spogliatoi e servizi igienici, un edificio adibito a servizi amministrativi, un parcheggio esterno. Il tutto è compreso nell'area di proprietà comunale individuata al N.C.E.U. nel foglio 47 mapp. 369;

4) LOTTO 4 Campo comunale via A. Ligabue Puianello

Si tratta di un campo omologato per partite del settore dilettantistico e un campo di allenamento in sabbia; ai terreni di gioco sono annessi: un edificio adibito a spogliatoi e servizi, un edificio adibito a biglietteria e servizi igienici; una tribuna coperta atta a ospitare circa 300 spettatori, un parcheggio esterno. Il tutto è compreso nell'area di proprietà comunale individuata al N.C.E.U. nel foglio 35 mapp. 440 – 441 – 442.

Le strutture e gli impianti sportivi ed attrezzature sopracitati sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di consegna dell'impianto che avverrà con verbale sottoscritto dalle parti.

Si precisa che per gestione, sulla base dei criteri di cui all'art. 1, s'intende la gestione complessiva e funzionale dell'impianto sportivo per le finalità sportive e di aggregazione sociale, garantendo l'apertura, la custodia, la conservazione e il miglioramento delle strutture, gli eventuali allestimenti e i disallestimenti, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e l'utilizzo per tutta la durata dell'affidamento, a fronte del diritto di riscuotere le tariffe ed i proventi derivanti dalle attività di affitto degli spazi e da attività di gestione di spazi pubblicitari.

I servizi oggetto dell'affidamento sono affidabili singolarmente; la partecipazione alla gara implica l'obbligo di individuare la struttura di riferimento per la gestione.

L'aggiudicazione sarà disgiunta e così separata:

LOTTO 1 - Campo comunale via C. Battisti Quattro Castella capoluogo

LOTTO 2 – Campo comunale via Papa Giovanni XIII Montecavolo

LOTTO 3 – Campo comunale via J. F. Kennedy Salvarano

LOTTO 4 – Campo comunale via A. Ligabue Puianello

Art. 3 DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento, in funzione della natura del servizio, avrà durata di 44 mesi (dal 01 maggio 2020 al 31 dicembre 2023), a decorrere dalla data di effettiva consegna dell'impianto, con possibilità di proroga, per il tempo necessario per l'espletamento delle procedure previste per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni (6 mesi).

Art. 4 VALORE STIMATO DELL'AFFIDAMENTO

Il valore massimo stimato della procedura, compreso l'eventuale proroga tecnica di 6 mesi, è così stimato:

LOTTO 1 - Campo comunale via C. Battisti Quattro Castella capoluogo	€ 102.916,67
LOTTO 2 – Campo comunale via Papa Giovanni XIII Montecavolo	€ 82.500,00
LOTTO 3 – Campo comunale via Kennedy Salvarano	€ 81.666,67
LOTTO 4 – Campo comunale via Ligabue Puianello	€ 75.833,33
Per un totale complessivo di	€ 342.916,67

Il costo annuo della manodopera è così quantificato:

LOTTO 1 - Campo comunale via C. Battisti Quattro Castella capoluogo	€ 10.100,00
LOTTO 2 – Campo comunale via Papa Giovanni XIII Montecavolo	€ 5.350,00
LOTTO 3 – Campo comunale via Kennedy Salvarano	€ 8.200,00
LOTTO 4 – Campo comunale via Ligabue Puianello	€ 9.850,00

Art. 5 CONTRIBUTO DI GESTIONE

Il contributo/corrispettivo annuo della gestione al netto di IVA posto a base di gara da assoggettare a ribasso è così quantificato:

LOTTO 1 Campo comunale via C. Battisti Quattro Castella capoluogo

per l'anno 2020 e 2021 € 13.114,00/annui
per l'anno 2022 e 2023 € 11.147,00/annui

LOTTO 2 – Campo comunale via Papa Giovanni XIII Montecavolo

per l'anno 2020 e 2021 € 13.114,00/annui
per l'anno 2022 e 2023 € 11.147,00/annui

LOTTO 3 – Campo comunale via J. F. Kennedy 27/2 Salvarano

per l'anno 2020 e 2021 € 13.114,00/annui
per l'anno 2022 e 2023 € 11.147,00/annui

LOTTO 4 – Campo comunale via A. Ligabue Puianello

per l'anno 2020 e 2021 € 12.295,00/annui
per l'anno 2022 e 2023 € 10.450,00/annui

Tale contributo, forfettario onnicomprensivo, è trasformabile in dodicesimi per eventuali porzioni di anno, in base alla data di effettiva aggiudicazione della procedura.

Pertanto, in considerazione del fatto che l'affidamento presumibilmente decorrerà dal 01.05.2020 al 31.12.2023, il contributo/corrispettivo della gestione al netto di IVA posto a base di gara da assoggettare a ribasso percentuale è determinato nel modo seguente:

LOTTO 1 Campo comunale via C. Battisti Quattro Castella capoluogo

- anno 2020: € 8.762,67
- anno 2021: € 13.114,00
- anno 2022: € 11.147,00
- anno 2023: € 11.147,00

per un totale di € **44.200,67**

LOTTO 2 – Campo comunale via Papa Giovanni XIII Montecavolo

- anno 2020: € 8.742,67
- anno 2021: € 13.114,00
- anno 2022: € 11.147,00
- anno 2023: € 11.147,00

per un totale di € **44.150,67**

LOTTO 3 – Campo comunale via J. F. Kennedy 27/2 Salvarano

- anno 2020: € 8.742,67
- anno 2021: € 13.114,00
- anno 2022: € 11.147,00

- anno 2023: € 11.147,00
per un totale di € **44.150,67**

LOTTO 4 – Campo comunale via A. Ligabue Puianello

- anno 2020: € 8.196,67
- anno 2021: € 12.295,00
- anno 2022: € 10.450,00
- anno 2023 € 10.450,00
per un totale di € **41.391,67**

I contributi/corrispettivi ai fini dell'equilibrio economico finanziario della gestione, sono stati determinati tenendo conto dell'andamento dei servizi negli anni precedenti, con particolare riferimento alla domanda del servizio e ai costi per l'erogazione dello stesso, ivi compresi quelli per le utenze e ipotizzando dopo i primi due anni di attività un incremento delle entrate dovuto ad un aumento delle tariffe (deliberazione di Giunta Comunale n. 118/2019) e ad una gestione più efficiente delle strutture, avendo valutato che esistono margini di miglioramento.

Per opportuna conoscenza si allega al presente capitolato il Prospetto Economico dettagliato per impianto e per voci di entrata e di spesa (all. A).

Non sussiste la necessità di redazione del Documento Unico di Rischi da Interferenza (DUVRI), poiché l'Amministrazione Comunale ha valutato l'assenza di rischi di interferenza, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 81/2008, pertanto i costi interferenziali sono nulli.

L'affidatario beneficerà dei proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di utilizzo delle strutture degli impianti stabilite dall'Amministrazione Comunale, nonché da quelli eventuali derivanti dai contratti per l'esposizione della pubblicità.

Art. 6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla procedura di affidamento tutti i soggetti iscritti al mercato elettronico regionale MERER di SATER e abilitati CPV: 92610000-0 "Servizi di gestione impianti sportivi" al momento dell'invio della lettera d'invito.

Sono ammessi a partecipare alla procedura oltre agli operatori economici anche i seguenti soggetti:

- società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli Enti di promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- enti di promozione sportiva, Federazioni sportive nazionali;
- raggruppamenti costituiti dai soggetti di cui ai punti precedenti. In tal caso i soggetti facenti parte del raggruppamento richiedente devono presentare domanda congiuntamente individuando un referente unico nei rapporti con l'Amministrazione comunale e in caso di assegnazione provvedere a conferire mandato speciale con rappresentanza ad uno dei componenti designato quale mandatario.

Si precisa che i suddetti soggetti dovranno dichiarare:

-l'insussistenza delle clausole di esclusione dalla partecipazione alla concessione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;

-il possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell'art.83 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., previsti dalla normativa vigente;

-il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa così determinati:

- avere gestito negli ultimi sei anni (2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014) almeno n. 1 impianto sportivo analogo a quelli oggetto di affidamento, a favore di committenti pubblici;
- avere la disponibilità di personale idoneo, per qualifica e professionalità, in numero sufficiente alla gestione dei servizi in concessione, con adeguato inquadramento giuridico e retributivo o anche con personale volontario.

Art. 7 PROCEDURE – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

L'affidamento in oggetto sarà affidata con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B) del D. Lgs. 50/2016 ed aggiudicata a favore di chi avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, da individuare mediante valutazione di una Commissione giudicatrice, appositamente costituita e nominata dal Responsabile del SUA dopo la presentazione delle offerte, sulla base dei seguenti criteri di valutazione, ottenendo il punteggio complessivo più elevato.

OFFERTA TECNICA QUALITATIVA – Punteggio massimo attribuibile 70 punti su 100, così suddiviso:

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, l'offerta tecnica sarà valutata dalla Commissione incaricata sulla base dei criteri definiti dal presente capitolato.

Il concorrente dovrà elaborare e presentare una relazione suddivisa in paragrafi in base ai criteri e sottocriteri di seguito indicati finalizzata a garantire il miglior utilizzo dell'impianto:

CRITERIO 1)

Progetto di conduzione tecnica degli impianti sportivi (max punti 50):

-descrizione degli incarichi proposti per la gestione degli impianti, numero delle persone coinvolte, modalità di assegnazione (assunzione diretta, volontari, subappalto) e relativi orari, corsi di formazione per primo soccorso, sicurezza, DAE (max punti 30);

-descrizione delle attività concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti che si intende attuare nel corso della gestione allo scopo di assicurare il perfetto stato di efficienza, conservazione e funzionalità degli stessi, fatto salvo il normale deterioramento d'uso; le attività di manutenzione ordinaria non potranno comunque essere inferiori a quelle dettagliate nel capitolato d'onori (max punti 20)

CRITERIO 2)

Proposte migliorative (max punti 20): descrizione di interventi qualitativi, organizzativi ed economici che si intendono proporre al fine di ottenere un'ulteriore ottimizzazione nella gestione dell'impianto (proposte tariffarie, promozione dell'attività, ricerca di contratti di pubblicità, miglioramento strumentazioni tecniche, calendario condiviso per spazi di utilizzo, ecc...)

Il punteggio relativo all'offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di cui sopra, attraverso la procedura (coefficiente medio attribuito –dai commissari moltiplicato per il punteggio massimo previsto per ogni elemento), che sarà meglio descritta nella lettera d'invito.

Saranno valutati gli aspetti migliorativi dei servizi offerti o proposte aggiuntive di servizio senza oneri per l'Amministrazione, liberamente offerte dal soggetto privato.

L'attribuzione dei punteggi ai singoli elementi dell'offerta tecnica qualitativa di ogni concorrente sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice.

Per gli elementi qualificanti l'offerta la Commissione provvederà alla loro valutazione assegnando un coefficiente tra 0 e 1 espresso in valori centesimali a ciascuno degli elementi sopra riportati, risultante dalla media dei coefficienti attribuiti da ciascun singolo commissario, secondo la seguente articolazione:

Ottimo 0,90-1,00
 Molto buono 0,80-0,89
 Buono 0,60-0,79
 Sufficiente 0,50-0,59
 Scarso 0,20-0,49
 Insufficiente 0,00-0,19

I coefficienti risultanti dalla valutazione saranno moltiplicati per i punteggi massimi previsti per ciascun sub-elemento.

Ottenuto il punteggio per ogni concorrente per ogni criterio, si applicherà la Riparametrazione, ai sensi della determinazione n.7 del 20 novembre 2011 dell'AVCP anche ai sensi di quanto previsto dalla proposta di Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, approvata dal Consiglio dell'A.N.A.C. in data 21/06/2016.

Il punteggio finale del merito tecnico risulterà dalla somma dei punteggi parziali attribuiti con le modalità sopra descritte.

OFFERTA ECONOMICA – Punteggio massimo attribuibile 30 punti su 100

L'operatore economico dovrà indicare nell'offerta economica il ribasso sull'importo a titolo di contributo annuo che riceverà dal Comune committente

L'attribuzione del punteggio all'offerta economica sarà effettuata applicando la seguente formula:

Pe (i) = 30 x Ri/Rmax

dove 30 = punteggio economico massimo assegnabile;

Rmax = Ribasso più alto presentato in gara;

Ri = ribasso offerto dal concorrente (i)

Pe(i) = punteggio economico attribuito al concorrente (i)

L'aggiudicazione sarà effettuata anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, ferma restando la facoltà di non dare luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze d'interesse pubblico.

Art. 8 TARIFFE PER L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

L'affidatario è tenuto ad applicare, per l'uso delle strutture e dell'impianto sportivo, tariffe non superiori a quelle approvate dall'Amministrazione comunale.

La riscossione delle tariffe è effettuata dall'affidatario secondo le modalità individuate nel vigente regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali.

Art. 9 CONSEGNA DELL'IMPIANTO

La consegna dell'impianto, comprensivo degli arredi e delle attrezzature in dotazione, avverrà mediante redazione di apposito verbale dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti, nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature.

Alla scadenza della gestione si procederà ad una ricognizione, in contraddittorio fra le parti, dello stato di consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente al momento della consegna.

Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

Alla scadenza della gestione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale detenuta dal concessionario.

Di tutte le operazioni sarà dato atto in un verbale di riconsegna dell'impianto.

Art. 10 ATTREZZATURE ED ARREDI

L'affidatario provvederà a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi ulteriori rispetto a quelli già installati e consegnati, che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti del Comune.

Detti arredi ed attrezzature dovranno rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza.

Nessuna attrezzatura di proprietà comunale potrà essere dal gestore alienata o distrutta senza previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

La dismissione di eventuali attrezzature obsolete di proprietà comunale dovrà essere preceduta da apposito atto formale.

Alla data della scadenza della gestione, l'affidatario dovrà provvedere alla rimozione delle attrezzature, arredi ed effetti d'uso dallo stesso collocati nell'impianto, fatti salvi accordi diversi con l'Amministrazione comunale.

Art. 11 GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

La gestione dell'impianto sportivo di proprietà del Comune comprende le seguenti prestazioni:

- programmazione e coordinamento dell'attività sportiva in relazione ai criteri fissati dall'Amministrazione comunale di cui all'art. 1 del presente capitolato;
- servizio di custodia e sorveglianza dell'impianto, delle attrezzature e dei servizi annessi;
- pulizia giornaliera dell'intero complesso e delle pertinenze (ad esempio servizi igienici, spogliatoi, aree destinate al gioco, aree verdi dell'impianto e limitrofe comprese le essenze arboree e comunque tutto ciò che è compreso nella planimetria allegata al verbale di consegna) con adeguate attrezzature;
- conduzione della struttura nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza;
- manutenzione ordinaria dell'impianto, con personale specializzato come da obblighi di legge, che comprende tutti gli interventi da attuare con continuità, al fine di conservare l'impianto sportivo nelle migliori condizioni e di garantire il buon funzionamento di tutte le attività, la sicurezza degli utenti e il decoro delle strutture così come specificato nel Piano di conduzione tecnica dell'impianto sportivo (allegato B);
- gestione delle sponsorizzazioni e della raccolta della pubblicità come indicato all'art. 23 del presente capitolato;
- gestione degli eventi/manifestazioni sportive e non sportive garantendo il presidio, la sorveglianza, la sicurezza, la responsabilità e la gestione delle emergenze;
- direzione amministrativa, tecnica e organizzativa.

Art. 12 UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO E PROGRAMMAZIONE

L'affidatario è tenuto a gestire l'impianto garantendone il massimo utilizzo e la fruibilità, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità dei praticanti e degli utenti, secondo i

criteri propri dell'uso pubblico assicurando che sia garantita la prevalenza dell'uso sportivo. L'attività sportiva può essere integrata con eventi/manifestazioni sportive e non sportive nel rispetto delle prescrizioni e delle norme di sicurezza vigenti.

Nello stabilire la programmazione delle attività nell'impianto in oggetto, l'affidatario si impegna a:

- raccogliere le richieste d'uso dell'impianto prima dell'inizio della stagione sportiva e definire il calendario delle attività secondo le indicazioni contenute nel regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali;
- garantire l'apertura dell'impianto per almeno sei giorni la settimana;
- garantire l'operatività dell'impianto per tutto l'anno, salvo la necessità di chiudere la struttura in caso di manutenzione o pulizie straordinarie incompatibili con l'esercizio dell'attività;
- garantire all'Amministrazione comunale e alle istituzioni scolastiche l'uso gratuito dell'impianto sportivo per almeno 15 gg. all'anno per l'eventuale svolgimento di eventi/manifestazioni/attività, previa comunicazione almeno 30 gg prima dell'evento.

Fuori dagli orari di attività definiti nel calendario ufficiale, l'impianto resterà chiuso.

Art. 13 USO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITA' NON SPORTIVE

Le strutture e l'impianto in oggetto possono essere concessi in uso dal gestore ad Enti, circoli, associazioni, partiti e privati per riunioni, attività ricreative, spettacoli musicali e consimili, nel rispetto della normativa vigente, fatto salvo il divieto per quelle attività che per loro natura possono arrecare danni agli impianti o alle strutture.

La precedenza spetta tuttavia alle attività sportive.

Le manifestazioni dovranno essere autorizzate secondo quanto previsto dall'art. 17 del vigente regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 02/07/2018.

L'autorizzazione all'uso delle strutture e impianti sportivi è subordinata ad una dichiarazione di esonero da responsabilità, da parte del richiedente, per eventuali danni materiali o corporali, che possono occorrergli in relazione allo svolgimento dell'attività sportiva e comunque all'utilizzo dell'impianto, manlevando nel modo più ampio il Comune di Quattro Castella e il gestore da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 14 ONERI GESTIONALI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:

- a) effettuare la gestione del servizio con proprio personale anche volontario in numero proporzionato al funzionamento dell'impianto e alla tipologia dell'attività svolta;
- b) assicurare un'attenta sorveglianza sul corretto comportamento dei frequentatori dell'impianto sportivo in oggetto, attraverso la presenza di almeno un'unità di personale per qualsiasi attività sportiva o extrasportiva;
- c) incaricare un Responsabile dell'impianto, da comunicare all'Amministrazione comunale entro 2 giorni dalla consegna dell'impianto, che dovrà garantire la propria reperibilità nei confronti dell'Amministrazione comunale. In caso di sua variazione, il gestore è tenuto a comunicare tempestivamente il nominativo del sostituto che l'Amministrazione comunale si riserva di approvare;
- d) osservare nei confronti dei propri dipendenti e/o collaboratori professionali e volontari le disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, sicurezza sui luoghi di lavoro, di

assicurazione sociale e di prevenzione infortuni dando espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intenderà instaurato fra detto personale e il Comune;

- e) fare osservare a tutti gli addetti alla gestione e ai coadiutori la massima diligenza nell'utilizzazione e nella conservazione dei locali, impianti, attrezzature e dotazioni varie;

L'Amministrazione comunale potrà richiedere in qualsiasi momento la sostituzione di unità lavorative che abbiano creato problemi sul piano comportamentale.

L'affidatario dovrà altresì ottemperare ai seguenti obblighi:

- f) le entrate e le uscite degli impianti devono essere tenute libere da ogni tipo di automezzo e/o ostacolo, in modo da consentire sia il facile accesso che il rapido deflusso delle persone. Devono essere facilitate le operazioni per le situazioni di emergenza evitando la presenza di ostacoli di sorta e i mezzi di soccorso e di Pronto Intervento devono potere accedere all'impianto e defluire senza ostacoli;
- g) effettuare tutte le attività comprese nella gestione quali custodia, pulizia e sorveglianza dell'impianto, manutenzione ecc.. con proprio personale, propri prodotti di consumo e proprie attrezzature. Particolare riferimento sarà prestato alle incombenze relative all'igienicità da mantenere negli ambienti in relazione alle attività svolte e promosse presso l'impianto in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1115 del 27/01/2008 e ss.mm.ii. in materia di sanità e igienicità degli ambienti;
- h) provvedere alle spese relative al personale tecnico e amministrativo necessario alla gestione dell'impianto, nel rispetto della normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale e fiscale;
- i) provvedere a volturare le utenze ove possibile per la presenza di contatori unici (elettriche, idriche, energetiche ecc...) a proprio nome entro 7 giorni dalla data di consegna dell'impianto e pagare le fatture relative ai consumi. Per quanto riguarda l'impianto sportivo di Puianello sito in via Ligabue, essendo presenti spogliatoi e contatori in comune con l'attigua palestra, si dispone che non venga richiesto al gestore il pagamento delle utenze relative agli spogliatoi (energia elettrica, gas e acqua) e resti la spesa in carico al Comune di Quattro Castella;
- j) provvedere al pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per la gestione dell'impianto sportivo;
- k) provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti, ad esclusione di quelli termici e antincendio, delle loro pertinenze e delle attrezzature, come previsto all'art.11 e provvedere al ripristino delle normali condizioni in caso di compromissione della pubblica incolumità;
- l) dare preventiva comunicazione all'Amministrazione comunale degli orari di apertura dell'impianto e dei periodi di chiusura annuali e le relative cause;
- m) utilizzare e far utilizzare all'utenza gli impianti con la migliore cura e diligenza, predisponendo ogni idonea misura per evitare danneggiamenti e, ove essi si verificano, disponendone l'immediata e adeguata riparazione con spese a suo carico;
- n) assumere la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro", previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., quali a mero titolo esemplificativo, redigere il documento di valutazione dei rischi, nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza e del medico competente;
- o) individuare il responsabile della sicurezza dell'impianto, ai sensi dell'art.18 del DM 18/03/1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi";

- p) realizzare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria di immobili e di impianti tecnologici richiesti dall'Amministrazione comunale finalizzati ad un miglior funzionamento dell'impianto nonché al perseguimento del pubblico interesse;
- q) stipulare idonee polizze assicurative;
- r) riservare all'Amministrazione comunale l'uso gratuito dell'impianto per almeno 15 giorni all'anno per l'eventuale svolgimento di eventi/manifestazioni/attività;
- s) garantire l'apertura e la funzionalità dell'impianto per gli impegni ufficiali di altri soggetti sportivi su richiesta dell'Amministrazione comunale;
- t) adottare immediatamente i provvedimenti urgenti di sua competenza per l'eliminazione di possibili pericoli (attrezzature, transenne, recinzioni, ponteggi, barriere, segnalazioni, interdizione all'uso totale o parziale), nel caso in cui rilevi problematiche di qualsiasi genere che possano provocare danno o pericolo alla pubblica incolumità.

E' inoltre cura del gestore:

- u) in caso di manifestazioni sportive di particolare rilievo, organizzate dall'affidatario, gestire tutte le incombenze connesse alle problematiche inerenti l'ordine pubblico, informando con congruo anticipo le Forze dell'ordine, fornendo loro ogni collaborazione richiesta, sia all'interno che all'esterno dell'impianto;
- v) assistenza ed organizzazione delle gare e di tutto quanto concerne lo svolgimento delle attività del gestore preventivamente autorizzate;
- w) assistenza ed organizzazione e predisposizione degli impianti per quanto concerne le attività autorizzate a fronte dei precedenti artt. 12 e 13;
- x) ottenimento a propria cura e spese, di tutte le licenze, nulla osta, collaudi ed autorizzazioni, di propria competenza, riferibili allo svolgimento dell'attività richieste dalla normativa vigente;
- y) assunzione di ogni responsabilità diretta e indiretta (sia nei confronti di terzi che dello stesso Comune) comunque inerente alle attività svolte e promosse dal gestore, il quale manleva il Comune stesso da ogni responsabilità.

Art.15 ONERI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Gli interventi manutentivi ordinari, da effettuare con personale specializzato, come da obblighi di legge, sono quelli indicati nel Piano di Conduzione Tecnica dell'impianto sportivo (allegato B).

L'Amministrazione comunale potrà in ogni momento tramite i propri uffici verificare lo stato di efficienza e manutenzione della struttura e disporre affinché si provveda in merito.

Art.16 ONERI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORIE

La manutenzione straordinaria è a carico dell'Amministrazione comunale che provvede direttamente. L'affidatario ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Comune ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio, formulando una descrizione dettagliata delle cause.

Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno effettuati in date da concordarsi con il gestore.

Laddove gli interventi segnalati siano il risultato di incuria o cattiva gestione, il costo degli stessi sarà a carico del soggetto affidatario.

E' facoltà dell'affidatario, nel periodo di durata della gestione, proporre migliorie all'impianto, a proprio carico. La proposta è sottoposta all'approvazione preventiva del Comune, che la valuterà in base agli obiettivi perseguiti e alla bontà tecnica del progetto.

La realizzazione è vincolata all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, licenze, permessi, nullatenente.

Al termine degli interventi, tutta la documentazione tecnica, certificazioni, fatture e ogni altro atto connesso, dovranno essere trasmessi all'Amministrazione comunale per le operazioni di valorizzazione e contabilizzazione delle opere di miglioria.

Art.17 REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE

Potranno anche realizzarsi intese tra l'Amministrazione comunale ed l'affidatario per realizzare, a cura di quest'ultimo, nuove opere o interventi di completamento e miglioramento delle strutture degli impianti sportivi e delle attrezzature date in gestione.

La presa in carico di dette opere da parte dell'Amministrazione comunale avverrà dopo il collaudo dell'Ufficio Tecnico comunale nella forma e nei modi di legge.

In questi casi le parti concorderanno tra loro, di volta in volta, le modalità e le condizioni di intervento, nonché i reciproci obblighi.

Resta inteso che le nuove opere o interventi di completamento e miglioramento degli impianti diverranno di proprietà comunale senza che sia dovuta al gestore la corresponsione di somme a titolo di rimborso, riscatto o indennità alcuna.

Art.18 ONERI A CARICO DEL COMUNE – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Sono a carico del Comune tutte le manutenzioni straordinarie e le modifiche agli edifici ed agli impianti.

E' fatto divieto all'affidatario di modificare lo stato attuale delle strutture dell'impianto in oggetto, salvo quanto disposto nell'articolo precedente.

Per manutenzioni straordinarie s'intendono tutte quelle che non sono contenute nell'elenco delle ordinarie ed in particolare interventi sulle strutture murarie, sugli impianti idrici e di riscaldamento derivanti da problematiche non connesse all'uso; sono da considerarsi manutenzioni straordinarie tutti gli adeguamenti che dovessero interessare le strutture per sopraggiunte modifiche normative.

Sono altresì da intendersi straordinari tutti gli interventi che, con un lasso di tempo quinquennale o decennale, a seconda dei casi, interesseranno una ristrutturazione complessiva delle strutture e dell'impianto.

Il Comune provvederà a mantenere a norma l'impianto e le strutture in oggetto in base alla normativa vigente.

L'affidatario non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, migliorie inerenti le strutture e l'impianto che l'Amministrazione comunale intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno come individuato dall'art. 15 comma 3 del vigente regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali.

I tempi di intervento devono essere previamente comunicati (laddove non sussistano evidenti ragioni di urgenza, connesse all'adeguamento, sicurezza ed alla igienicità degli impianti e degli edifici che impongono l'intervento immediato) con un anticipo di almeno 1 mese e concordati con il gestore nel rispetto della programmazione annuale dell'attività del medesimo.

L'Amministrazione comunale s'impegna a riconoscere al gestore, in ragione della particolare valenza sociale dei servizi da erogarsi, un contributo di natura finanziaria, su base annua, a copertura parziale dei costi relativi alla gestione, determinato come da aggiudicazione della gestione.

Tale contributo, forfettario onnicomprensivo, è trasformabile in dodicesimi per eventuali porzioni di anno.

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136 e ss.mm.ii., in quanto applicabili.

Il contributo sarà erogato al gestore in n. 3 rate quadrimestrali. La prima rata sarà corrisposta entro il mese di gennaio, la seconda entro il mese di maggio e la terza entro il mese di settembre di ciascun anno della durata del contratto a condizione che il gestore abbia provveduto a trasmettere all'Amministrazione comunale il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo relativi alla gestione dell'impianto, nonché una dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta sull'impianto, oltre alla documentazione attestante le spese sostenute e il loro pagamento.

La gestione deve essere improntata al principio del pareggio di bilancio ed eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati, in accordo con l'amministrazione comunale, a migliorie dell'impianto, all'acquisto di attrezzature, ad iniziative tese a sviluppare l'attività svolta nella struttura sportiva.

Il contributo sarà erogato dal Comune di Quattro Castella secondo le scadenze suindicate, entro 60 giorni dall'acquisizione al protocollo dell'ente di regolare fattura emessa dal gestore, fatte salve le verifiche di legge.

Il mutamento dei dati bancari (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente comunicato al concedente.

Art. 19 RESPONSABILITA' PER DANNI – COPERTURE ASSICURATIVE

L'affidatario è tenuto a rispondere di tutti i danni, sia alle persone sia alle cose, arrecati a terzi, compresi gli utenti, in conseguenza dell'attività svolta nell'ambito della struttura oggetto dell'affidamento, manlevando al riguardo l'Amministrazione comunale e gli agenti per conto della stessa (amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori) da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata nei confronti degli anzidetti soggetti.

L'affidatario è altresì obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose e animali, compresi i terzi che autorizzati dal gestore o dall'Amministrazione comunale dovessero recarsi presso gli impianti sportivi.

Il Comune di Quattro Castella è espressamente esonerato da ogni qualsivoglia responsabilità per danno, infortuni o altro in cui dovessero incorrere gli utenti del servizio o gli operatori durante l'esecuzione dello stesso.

L'affidatario è pertanto tenuto a stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (RCT), comprensivo della sezione di responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), per fatti riconducibili alla conduzione della struttura oggetto della gestione nonché all'esercizio e alla gestione del complesso delle attività svolte nell'ambito della stessa, in osservanza delle previsioni del presente contratto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa.

L'assicurazione deve avere validità per danni riconducibili a fatto del gestore, di suoi amministratori, soci, dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo e deve comprendere la copertura per i danni a terzi riconducibili a persone del cui fatto il gestore sia tenuto a rispondere a termini di legge, anche se derivante da comportamento doloso o gravemente colposo.

Tale assicurazione dovrà recare massimale unico di garanzia non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) che rappresenta il limite di risarcimento per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone (terzi o prestatori d'opera) che abbiano subito danni per morte o lesioni e indipendentemente dalle cose danneggiate. A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione dovrà comprendere la responsabilità civile:

- derivante dalla conduzione dei locali, delle strutture e di beni anche di terzi;
- per danni a beni di terzi da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;
- l'estensione per i danni a terzi derivanti da interruzioni e/o sospensioni (totali o parziali) e/o mancato o ritardato inizio di attività o servizi di terzi in genere, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- per danni cagionati da persone non in rapporto di dipendenza con il gestore, della cui opera questi si avvalga per la gestione della struttura oggetto della gestione;
- per danni riconducibili al gestore quale committente a terzi di attività e servizi funzionali all'esercizio della struttura oggetto della concessione (RC da committenza).

L'affidatario risponde inoltre dei danni cagionati ai beni oggetto della gestione, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, ed è pertanto tenuto a provvedere, a tutela dell'interesse del Comune, alla stipula di una specifica assicurazione sopra il c.d. "Rischio locativo" per una somma non inferiore a € 200.000,00 (duecentomila/00) corrispondente al valore dei beni oggetto dell'affidamento.

Nel suo proprio interesse l'affidatario potrà provvedere all'assicurazione per i danni da incendio e rischi complementari, compresi atti vandalici e dolosi ed eventi naturali, nonché per i danni da furto dei beni di sua proprietà e/o in consegna o custodia al gestore stesso o portati da terzi nell'ambito della struttura in gestione.

Fatta eccezione per i danni riconducibili a responsabilità del Comune nella sua qualità di proprietario della struttura, in alcun caso il Comune stesso risponderà dei danni subiti dai beni del gestore o portati nell'ambito della struttura dallo stesso o da terzi.

L'esistenza e la validità delle richiamate coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dal Comune e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che le assicurazioni dovranno avere validità per tutta la durata della gestione.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'affidatario si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità delle anzidette assicurazioni.

Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico del gestore il risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione all'eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il gestore stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.

Nel caso di RTI le coperture assicurative devono recare l'espressa previsione della loro operatività in nome e nell'interesse di tutti i soggetti temporaneamente raggruppati.

Art.20 GARANZIE PROVVISORIA E DEFINITIVA

A. GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA: GARANZIA PROVVISORIA

Valutati la natura giuridica dei soggetti che saranno invitati a presentare un'offerta e l'oggetto dell'affidamento, al fine di rendere l'importo della garanzia per la partecipazione alla procedura proporzionato ed adeguato alla natura della prestazione oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, pari all'1% del prezzo indicato nell'invito, sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente, ai sensi e costituita nelle modalità previste dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'importo della garanzia sarà ridotto nella misura e alle condizioni previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

La garanzia dovrà avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Nel caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia fidejussoria dovrà riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

B. GARANZIA DEFINITIVA

L'affidatario deve presentare preventivamente alla stipula del contratto una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3, pari al 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della garanzia sarà ridotto nella misura e alle condizioni previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

La predetta cauzione potrà costituirsi in una delle seguenti modalità:

- con fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito, escutibile a prima richiesta scritta;
- con polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione ovvero da intermediari finanziari debitamente autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte del committente che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del committente.

Art.21 RECESSO CESSAZIONE REVOCA D'UFFICIO RISOLUZIONE E SUBENTRO

Per la natura dei servizi dati in gestione si precisa che l'affidatario ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di non meno di novanta (90) giorni da notificarsi all'Amministrazione comunale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.

Si precisa altresì che in caso di recesso l'affidatario dovrà rispettare quanto stabilito nel contratto per il tempo necessario all'Amministrazione comunale ad esperire e concludere una nuova procedura di affidamento secondo quanto previsto dalla normativa allora vigente.

Per la cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione e subentro si applica quanto disposto dall'art. 108 e 176 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'affidamento della gestione potrà essere inoltre revocata in qualunque momento a fronte di reiterate infrazioni per:

- mancato rispetto degli orari esposti, senza motivazione adeguata;
- arbitrario abbandono, da parte del gestore, delle strutture e impianti sportivi;
- grave inadempimento e/o reiterate (ameno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui al presente capitolato;
- alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione comunale, della destinazione d'uso delle strutture e impianti sportivi;
- mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria, mancata reintegrazione delle dotazioni di competenza, ecc..;
- mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e impianti sportivi;
- frode a danno dell'Amministrazione comunale o di altri Enti pubblici;
- gravi irregolarità negli adempimenti previsti dalla normativa vigente nei confronti del personale utilizzato;
- gravi inadempienze rispetto a quanto previsto agli artt. 14 e 15;
- mancata presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi relativi alla gestione degli impianti;

Il contratto decadrà qualora il gestore cessasse l'attività o modificasse l'atto costitutivo ed esso non fosse più in conformità con i criteri stabiliti dall'art. 1 del presente capitolato e dalla L.R. 8/2017.

Art.22 CAUZIONE

A titolo di cauzione l'affidatario versa, prima della sottoscrizione del contratto, la somma pari a € 1.000,00 a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione del servizio stesso a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo, per il Comune, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'affidatario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia dovuto valere, in tutto o in parte, durante la gestione del servizio. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese del gestore prelevando il dovuto importo dal contributo annuo riconosciuto. La cauzione resterà vincolata sino al completo soddisfacimento degli obblighi derivanti dal presente atto.

Art.23 PUBBLICITA' COMMERCIALE

Ogni forma di pubblicità all'interno delle strutture e impianti sportivi in oggetto, è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale, ad eccezione della pubblicità sonora. E' comunque consentita la diffusione sonora di comunicazioni di servizio, di

comunicazioni inerenti l'attività del gestore e di comunicazione sulle attività istituzionali del Comune di Quattro Castella.

L'affidatario ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro delle strutture e impianti sportivi in esecuzione delle autorizzazioni e delle prescrizioni rilasciate dai competenti servizi comunali in ordine all'ubicazione, alle modalità di collocazione dei materiali pubblicitari nel rispetto della vigente normativa di sicurezza. Gli oneri conseguenti sono a carico del gestore.

I contenuti dei messaggi pubblicitari nono devono essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico. Nessuna responsabilità fa carico all'Amministrazione comunale per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.

Fatta salva la normativa vigente, sono individuate le seguenti casistiche con relative procedure che il gestore ha l'obbligo di eseguire:

A .per quanto riguarda la pubblicità a mezzo pannelli, cartelloni, striscioni, ecc. rivolta all'interno degli impianti omologati per una capienza fino a 3000 persone, si può procedere senza autorizzazioni particolari in quanto la normativa in vigore lo consente;

B.per quel che concerne invece il materiale pubblicitario, che per la collocazione risulta visibile dallo spazio pubblico, è necessario rispettare le seguenti prescrizioni:

- a. il materiale che si vuole esporre dovrà avere la forma e le caratteristiche equiparabili alla categoria "striscioni pubblicitari" e dovrà indicare la durata della manifestazione a cui si riferisce (se fosse tutto l'anno sportivo indicare tale periodo);
- b. l'esposizione del materiale di cui sopra è soggetta all'acquisizione di apposita autorizzazione c/o l'ufficio "autorizzazioni temporanee" del Comune di Quattro Castella, mediante la presentazione da parte delle singole associazioni sportive di richieste cumulative, comprensive dei dati relativi ai bozzetti del materiale che si intende esporre, delle relative dimensioni, della loro collocazione, nonché del materiale fotografico da cui si evince con chiarezza il/i luogo/ghi dove il materiale in oggetto verrebbe esposto;
- c. si dovrà regolare il tributo relativo alla pubblicità presso il soggetto incaricato dal Comune della riscossione.

Art.24 CONTROLLI E VERIFICHE

Fatte salve le competenze degli organi preposti in relazione ai controlli di legge, la gestione delle strutture e impianti sportivi e l'erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo dell'Amministrazione comunale.

Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza dell'attività svolta dal gestore ai principi dello Statuto dello stesso, l'osservanza delle clausole contenute nel presente capitolato e l'applicazione puntuale delle tariffe prestabilite.

In particolare, l'Ufficio Tecnico si riserva il diritto di effettuare visite di controllo, di norma non inferiori ad almeno due all'anno nel mese di agosto e dicembre, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare le strutture comunali (locali, impianti, attrezzature, ecc.) verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento, gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili, presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico, che da quello operativo e qualitativo, per verificarne la corrispondenza con gli standard di categoria e il rispetto delle disposizioni della legislazione vigente.

Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al gestore, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro il termine assegnato.

Resta ferma la responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del gestore, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione comunale.

In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al gestore sarà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il qualora l'Amministrazione comunale avrà diritto a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere il contratto in danno ed a spese del gestore, senza altre formalità incamerando la relativa cauzione prestata a garanzia del contratto, ovvero di sostituirsi al gestore stesso, nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese, con obbligo di rimborso dal gestore all'Amministrazione comunale, stessa nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricezione della relativa comunicazione, salvo ogni diritto dell'Amministrazione comunale concedente di avvalersi della cauzione prestata a garanzia del contratto e fermo restando ogni maggiore onere, obbligo e responsabilità.

Art.25 RAPPORTI TRA L'AFFIDATARIO E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'affidatario si impegna altresì a far pervenire all'Amministrazione comunale la documentazione richiesta all'art. 18 contestualmente alla presentazione della richiesta del compenso relativo al 3° quadrimestre di gestione.

L'affidatario si impegna altresì a far pervenire all'Amministrazione comunale entro il mese di settembre, il programma delle attività sportive della stagione sportiva entrante.

L'affidatario, inoltre, provvede a segnalare all'Amministrazione comunale concedente quelle circostanze e fatti, non direttamente riconducibili al presente rapporto, che possono impedire od ostacolare o rallentare il regolare svolgimento dei servizi, adoperandosi nello stesso tempo ed entro gli ambiti di pertinenza, all'eliminazione degli stessi.

E' vietata la cessione del contratto di concessione anche parziale.

Il sub appalto è ammesso nei limiti e nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 174 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per lo svolgimento di attività non strettamente connesse all'esercizio dei servizi primari (es. il servizio di pulizia, di vigilanza, di manutenzione dei campi, ecc.).

Si precisa a tal proposito che i soggetti invitati dovranno indicare in sede di offerta le parti del contratto che intendono subappaltare a terzi.

Art.26 STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Il contratto sarà stipulato nella forma scritta secondo quanto disposto dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula dello stesso sono interamente a carico dell'affidatario.

Art.27 PENALITA'

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, il Comune di Quattro Castella, a tutela delle disposizioni contenute nel presente capitolato e qualora le stesse siano disattese con responsabilità del gestore, applicherà le seguenti penalità detraendole direttamente dal primo pagamento utile:

1. in caso di sospensione, abbandono, mancata effettuazione da parte del gestore di quanto previsto nel piano di conduzione tecnica, totale o parziale, tale da costringere il Comune di Quattro Castella a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale fino ad Euro 3.000,00

oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore;

2. in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte del personale del concessionario verrà applicata una penale fino ad Euro 3.000,00.

Per tutti i casi che dovessero verificarsi e che non rientrano specificatamente nelle casistiche di cui sopra verranno applicate le penalità di seguito riportate:

-da Euro 200,00 a Euro 400,00 per ogni inadempienza di lieve entità;

-da Euro 400,00 a Euro 750,00 per ogni inadempienza ritenuta mediamente grave nel rispetto delle norme del capitolato;

-da Euro 750,00 a Euro 1.000,00 per ogni altra casistica di grave inadempimento o violazione del presente capitolato.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale il gestore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione.

Le penali di cui sopra non troveranno applicazioni esclusivamente nel caso in cui le controdeduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio del Comune di Quattro Castella nella figura del RUP.

Se l'affidatario, nell'arco temporale del contratto, verrà sottoposto al pagamento di tre penali, per deficienze nel servizio o inosservanza agli obblighi contrattuali anche in assenza di imposizioni al risarcimento del danno, sarà facoltà del Comune di Quattro Castella di risolvere il contratto.

L'affidatario si assume l'obbligo di far osservare al proprio personale/collaboratori, con riferimento al servizio oggetto del presente capitolato e per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R., 62/2013 "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti", ai sensi dell'articolo 2 comma 3 dello stesso Decreto.

La violazione degli obblighi sopra dichiarati costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'affidatario è tenuto, inoltre, ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs. 39/2014, nel quale è definito che "chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 3600-quater, 600-quinquies, e 609-undecies del codice penale" deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale da cui risulti l'assenza di condanne per gli illeciti sopra indicati, e comunicarlo alla Stazione Appaltante. Si precisa che in sede di gara sarà richiesta specifica dichiarazione.

Art.28 CONTROVERSIE

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del contratto o al medesimo connesso, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie saranno deferite in via esclusiva al Foro di Reggio Emilia.

Art.29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara saranno trattati anche con mezzi informatici da parte della stazione appaltante, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento U.E. 2016/679, per i

soli fini inerenti la presente procedura di gara. I dati medesimi saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, la ditta partecipante potrà esercitare i diritti di cui all'art.15 del regolamento UE 2016/679.

In merito al trattamento dei dati personali degli utenti, l'aggiudicatario ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario, obblighi e doveri per il rispetto delle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto.

L'affidatario assume la qualifica di responsabile del trattamento; in quanto tale ad esso è demandato il trattamento dei dati personali degli utenti.

L'affidatario pertanto:

- a) dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali anche sensibili e, come tali, sono soggetti all'applicazione del regolamento per la protezione dei dati personali;
- b) si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal regolamento per la protezione dei dati personali oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza;
- c) si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenza;
- d) consente l'accesso del Committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti e dell'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Art.30 NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato si applicano le norme di legge vigenti in materia, in quanto compatibili, nonché le norme regolamentari e le disposizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione.

PIANO DI CONDUZIONE TECNICA

Il presente piano contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di servizio, di custodia e di guardiania, pulizia, sanificazione, raccolta e smaltimento rifiuti che l'aggiudicatario dovrà svolgere nel periodo di gestione degli impianti affidati.

L'affidatario sarà in particolare tenuto, sulla base del presente piano, a garantire il perfetto funzionamento e la perfetta pulizia dell'area sportiva e dunque delle attrezzature e dei locali dati in uso e delle relative pertinenze secondo le specifiche di seguito elencate.

Al fine di comprovare la corretta gestione e manutenzione dell'area sportiva affidata, il gestore, dovrà annualmente documentare gli interventi manutentivi svolti in attuazione del presente piano, unitamente al rendiconto delle spese sostenute.

MANUTENZIONE ORDINARIA

L'affidatario dovrà garantire, per tutto il periodo di durata della convenzione, lo svolgimento delle necessarie operazioni di manutenzione ordinaria riparativa e di manutenzione ordinaria programmata sulle attrezzature in dotazione e sugli immobili consegnati, secondo quanto disposto dall'art. 3 D.P.R. 380/2001, Testo Unico per l'edilizia, parte I titolo I art. 31.

A tal fine, a titolo esemplificativo, si elencano alcuni tipi di intervento relativi alla manutenzione:

1)Manutenzione ordinaria riparativa:

- riparazione degli impianti elettrici, idrici, igienico-sanitari, arredi e attrezzature, con rinnovi e sostituzioni dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli in piena efficienza e nel rispetto della normativa vigente durante il periodo contrattuale;
- disotturazione e/o riparazione degli scarichi degli apparecchi igienico-sanitari e dei pozzetti di ispezione, spurgo delle condotte di scarico dei bagni e delle fognature fino ai confini della struttura;
- riparazione e mantenimento delle stuccature di pavimenti e rivestimenti;
- riparazioni di rivestimenti murali e battiscopa;
- manutenzione e/o ripristino, ove esistenti, di aeratori elettrici di ventilazione e aspirazione, di asciugamani e asciugacapelli elettrici, plafoniere e lampade, prese ed interruttori elettrici;
- manutenzione e/o sostituzione di interruttori magnetotermici differenziali;
- sostituzione dei vetri danneggiati;
- verniciatura e riparazione di inferriate, cancelli, ringhiere, corrimani, opere in ferro esistenti e recinzioni esterne e interne, con diversi gradi di intervento in base alle condizioni rilevate al momento della consegna;
- manutenzione e mantenimento in efficienza della tribuna;
- pulitura e controllo delle canalizzazioni e manufatti di scolo delle acque piovane e condotte fognarie nere;
- riparazione degli infissi e dei serramenti, compreso ferramenta di movimento e di chiusure e delle opere in ferro ed in legno esistenti;
- riparazione di tutte le attrezzature mobili di proprietà comunale quali scrivanie, sedie, panche, lettini, guardaroba metallici, ecc..., in dotazione all'affidatario, come risultanti dal verbale di consegna;
- riverniciature, sostituzioni, integrazioni e riparazioni per tutti gli eventi vandalici che si dovessero verificare;
- provvedimenti contro gli effetti del gelo sugli impianti e sulle strutture;

- sanificazione e tinteggio dei locali interni (spogliatoi, uffici, locali di servizio), ogni qualvolta se ne manifesti la necessità e comunque prima della riconsegna dell'impianto all'Amministrazione comunale;
- manutenzione e sostituzione eventuali delle rubinetterie e dei soffioni, mantenendo i riduttori di portata per il risparmio sui consumi;
- manutenzione o revisione di irrigatori o prese d'acqua, riparazione di tutte le parti meccaniche ed elettriche;
- ripristino degli apparecchi di illuminazione interni ed esterni e sostituzione dei relativi accessori quali lampade, plafoniere, riflettori.

2) Manutenzione ordinaria programmata:

- controllo mensile efficienza scarichi a pavimento (in particolare zona docce);
- controllo mensile degli apparecchi illuminanti esterni;
- controllo mensile, ove esistente, dell'impianto di ricambio aria e ventilazione con obbligo di attivazione dello stesso durante l'utilizzo degli spogliatoi;
- controllo mensile dell'efficienza degli scarichi dei servizi, rubinetti e apparati idrosanitari in genere;
- pulizia semestrale pozzetti acque nere e bianche, griglie di raccolta acque piovane e relativo controllo dell'efficienza dell'impianto fognario e scarichi;
- controllo trimestrale delle condizioni degli arredi ed esecuzione di piccole riparazioni;
- controllo semestrale di tutti gli automatismi elettrici, degli interruttori magnetotermici e differenziali, della resistenza di terra, dei collegamenti di terra circa la loro continuità, il tutto secondo i disposti della norma di riferimento;
- revisione semestrale delle cerniere di tutte le porte interne;
- la sistemazione delle recinzioni e controllo periodico delle stesse;
- il controllo periodico del sistema di irrigazione;
- il controllo periodico degli impianti di illuminazione;
- il controllo delle segnaletiche di percorso per pubblico e atleti;
- il controllo delle porte di accesso e sostituzione delle eventuali maniglie e serrature deteriorate;
- il controllo periodico della funzionalità di tutte le attrezzature assegnate.

E' obbligo dell'affidatario eseguire la manutenzione ed i controlli periodici sugli impianti elettrici, di messa a terra e idrico, come da norme sulla sicurezza impianti vigenti.

Dovrà essere presentata a tale scopo, a cura dell'aggiudicatario, una relazione annuale sulle verifiche periodiche degli impianti effettuate.

Restano esclusi gli interventi sugli impianti termici ed antincendio, i quali rimarranno in capo all'Amministrazione Comunale.

3) Manutenzione ordinaria dei campi da gioco con erba naturale:

- falcatura dell'erba di tutti i campi, compreso il decespugliamento dell'area esterna all'area di gioco e dell'area adiacente i campetti di allenamento in erba e in compattato. La falcatura deve essere effettuata in modo da garantire il decoro e la pulizia dei luoghi e indicativamente da ottobre a maggio mediamente una volta ogni quindici giorni e da giugno a settembre in media una volta alla settimana;
- segnatura dei campi da calcio, ricompattamento delle zolle, copertura degli avvallamenti con miscuglio di sabbia e terra, controllo, montaggio e smontaggio delle reti in modo da garantire la rispondenza alle norme di gioco;

- rappezzamento del manto erboso del campo da gioco con semina in primavera ed autunno e concimazione $\frac{3}{4}$ volte l'anno in novembre, febbraio, aprile, giugno;
- irrigazione a seconda delle condizioni atmosferiche dei campi in erba e bagnatura dei campi in sabbia al fine di renderli utilizzabili nelle migliori condizioni per gli utenti;
- raccolta dell'erba: il Comune predisporrà un punto di raccolta per gli sfalci e il concessionario si farà carico dello smaltimento con tempi e modalità concordate con l'Amministrazione comunale;
- sistemazione complessiva dei campi da calcio a seguito degli incontri e degli allenamenti;

4) Manutenzione da compiere sul campo da calcio al termine della stagione sportiva:

- (mese di giugno/luglio) taglio dell'erba esistente, diserbo selettivo per eliminare tutte le erbe infestanti a foglia lunga, spianamento della superficie con erpici speciali e spargimento su tutta la superficie dei campi in sabbia fine lavata e spianamento della stessa con idoneo erpice, taglio della superficie dei campi con idonea macchina scarificatrice, sia in senso trasversale che longitudinale, per una profondità di 3 – 4 cm, semina con idoneo miscuglio di sementi atto a formare un manto erboso resistente al forte calpestio tipico del gioco del calcio, spargimento di torba vegetale mista a concimi organici speciali per favorire sia l'attecchimento che la crescita del manto erboso, ulteriore spargimento sulla superficie di sabbia fine lavata, aerazione con rullo dentato, interro e copertura del seme e infine leggera rullatura (arieggiatura, chiodatura, sabbiatura, trasemina, concimazione starter, concimazione di ripresa);
- tagli dell'erba e innaffiamento necessario della superficie a seconda delle condizioni atmosferiche fino all'inizio dei campionati;
- (mese di settembre/ottobre) trasemina, concimazione starter, concimazione di ripresa.

Resta inteso che l'aggiudicatario è obbligato ad effettuare tutte quelle operazioni che, pur non comprese nel presente elenco, sono riconducibili alla manutenzione ordinaria degli impianti, degli arredi, delle attrezzature e delle aree di pertinenza, per analogia.

Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, comprese quelle antincendio e d'ogni altra norma di legge e regolamento in materia di sicurezza ed igiene degli impianti; non potranno essere apportate modifiche ed innovazioni agli impianti concessi senza specifica autorizzazione formale del Comune.

Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti in osservanza alle prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico del Comune, come le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

In caso si rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria frutto di una mancata e non puntuale manutenzione ordinaria, detti interventi resteranno comunque a carico dell'aggiudicatario.

SERVIZI FUNZIONALI ALL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Per garantire la funzionalità e la fruibilità degli impianti nonché assicurare un aspetto accogliente ed ordinato dagli stessi l'affidatario è tenuto ad eseguire, nelle aree facenti parte dei complessi sportivi, alcuni interventi di manutenzione nel corso dell'anno:

- eventuale innaffiature di aree e aiuole a verde, di piante e arbusti;

- potatura e regolarizzazione delle siepi presenti, potatura di contenimento e alleggerimento della chioma degli alberi e degli arbusti;
- rimozione delle foglie cadute;
- pulizia delle infestanti lungo i percorsi pedonali e nelle aree ghiaiate cortilive;
- sgombero della neve nell'area sportiva, quando la stessa ne possa comportare il degrado;
- ogni altro intervento assimilabile, essenziale a garantire la funzionalità e la fruibilità dell'area sportiva da parte degli utenti e degli spettatori.

SERVIZIO DI CUSTODIA, GUARDIANIA, VIGILANZA E CONTROLLO:

Il servizio ricomprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività

- custodia e sorveglianza del bene affidato e di quanto in esso contenuto, con segnalazione tempestiva al Comune di ogni menomazione, danno, sottrazione, abuso o altro che riguardi la buona conservazione dell'impianto e delle attrezzature;
- apertura dell'impianto;
- servizio di guardiania durante il funzionamento dell'impianto;
- controllo degli ingressi affinché estranei non si introducano negli spogliatoi e nei locali durante i periodi di apertura e utilizzo dell'impianto;
- controllo sull'accesso da parte degli utenti in aree a loro vietate e sull'eventuale utilizzo improprio delle strutture ed attrezzature;
- controllo che al termine delle attività non siano rimaste persone all'interno dell'impianto;
- spegnimento di tutte le luci dei locali e dell'impianto diverse da quelle destinate alla vigilanza o illuminazione notturna;
- chiusura degli ingressi di accesso alla struttura;
- mantenere costantemente libere le entrate e le uscite degli impianti da ogni tipo di automezzo e/o ostacolo, in modo da consentire sia il facile accesso che il rapido deflusso delle persone. Devono essere facilitate le operazioni per le situazioni di emergenza evitando la presenza di ostacoli di sorta e i mezzi di soccorso e di Pronto Intervento devono poter accedere all'impianto e defluire senza ostacoli;
- agevolare gli interventi di assistenza medica nei casi di urgenza e facilitare le operazioni di soccorso. Il Comune di Quattro Castella si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità per danni o lesioni temporanee o permanenti lamentati dai frequentatori del complesso sportivo;
- consegnare gli ambienti (spogliatoi, corridoi, atri, ecc.) dopo ogni utilizzo in condizioni idonee all'uso da parte di terzi. Particolare riferimento sarà prestato alle incombenze relative all'igienicità da mantenere negli ambienti in relazione alle attività svolte e promosse presso l'impianto in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera di Giunta regionale n.1115 del 27/01/2008 in materia di sanità e igienicità degli ambienti;
- sorvegliare, durante le ore di apertura, l'accesso agli impianti ed il rispetto degli orari di utilizzo degli stessi. Fuori degli orari di cui sopra, gli impianti resteranno chiusi;
- predisporre il piano di gestione dell'emergenza ai sensi del DM 10/03/98, nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed assumersi ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. A tale scopo, il legale rappresentante del soggetto affidatario assume le funzioni di "datore di lavoro";
- ottemperare alle normative di cui al Decreto del Ministero della Salute 19/07/2016 "Disciplina dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla destinazione e utilizzo di defibrillatori" nonché alla normativa regionale di riferimento. A tale scopo, negli impianti utilizzati

anche da terzi, il gestore può rendere disponibile l'utilizzo del defibrillatore in dotazione previo accordo scritto sulle modalità d'uso;

-garantire libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il Comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti;

-osservare e far garantire l'osservanza da parte degli utilizzatori dell'impianto per singole manifestazioni o per calendari di manifestazioni, di tutte le disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale contenute nelle autorizzazioni di vario genere, attinenti il corretto uso degli impianti, la gestione della sicurezza degli utenti e, dove previsto, del pubblico seguendo le modalità e le procedure impartite nonché quelle in vigore;

-organizzare la gestione in forme idonee al contenimento dei consumi energetici;

-segnalare tempestivamente ai competenti uffici del Comune eventuali danni alle strutture ed agli impianti.

SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

Pulizia

Il servizio di pulizia riguarda l'intera area sportiva affidata in concessione e dunque tutti i locali, gli impianti, le aree e relative pertinenze, gli arredi e le attrezzature.

L'attività di pulizia e sanificazione deve essere svolta in modo tale da garantire il mantenimento dell'area sportiva nelle condizioni igienico-sanitarie idonee all'attività svolta.

Essa comprende lo svolgimento dei seguenti interventi:

1. Tutti i giorni nei quali viene utilizzato l'impianto:

-pulitura e lavaggio, con apposite attrezzature e prodotti disinfettanti e detergenti, dei pavimenti dei locali a uso spogliatoi;

-pulizia e sanificazione degli arredi e delle attrezzature poste negli spogliatoi;

-lavaggio e disinfezione di sanitari, accessori e pareti lavabili dei servizi igienici.

Il concessionario si impegna a mettere a disposizione dell'utenza gli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, conformemente alla tipologia di raccolta differenziata in essere nel Comune.

2. Secondo la necessità:

-lavaggio e pulitura dei vetri delle finestre;

-lavaggio e pulitura delle porte interne;

-spolveratura apparecchi illuminanti;

-pulizia delle aree verdi e non, dei campi di gioco, della tribuna, degli accessi agli impianti.

Sono di competenza dell'affidatario le spese relative a:

-acquisto materiali per l'igiene dei servizi, spogliatoi ed ogni altro locale di pertinenza nonché del materiale necessario per gli interventi di manutenzione;

-servizio di assistenza sanitaria (primo soccorso, dotazione sala infermeria comprese le dotazioni di cui al citato art.7 comma 11 della legge 189 del 08/11/2012 in materia di sanità e tutela della salute (compresa la dotazione, l'uso e la relativa abilitazione all'uso del defibrillatore);

-funzionamento e pulizia del servizio di somministrazione alimenti e bevande laddove esistenti;

-gestione del servizio telefonico (cellulare/postazione fissa) per assicurare il collegamento con le emergenze e gli uffici durante gli utilizzi dell'impianto;

-agli obblighi assunti dal gestore a mezzo del contratto. A tale scopo il gestore s'impegna ad intestarsi direttamente le utenze del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica, dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, del Consorzio di Bonifica dell'Emilia centrale e di ogni altra utenza relativa a tutto l'impianto per il periodo di durata del contratto. Per quanto riguarda l'impianto sportivo sito in via Ligabue a Puianello non è richiesta al concessionario l'intestazione delle utenze gas, acqua ed energia elettrica degli spogliatoi.

La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive.

Raccolta e smaltimento rifiuti

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti devono essere effettuati nel rispetto delle norme igieniche, negli appositi contenitori per la raccolta differenziata forniti dal concessionario che effettuerà la raccolta differenziata della carta, del vetro, delle lattine, della plastica, e di ogni altra tipologia di rifiuto indicata dal committente.

Le operazioni di pulizia devono essere regolari, i rifiuti devono essere riposti in idonei sacchi depositati, a sua volta, negli appositi contenitori posti nei pressi dell'impianto.

Il gestore dovrà coordinarsi con i competenti uffici del Comune e con il gestore della raccolta dei rifiuti per la raccolta e lo smaltimento del residuo vegetale proveniente dalle lavorazioni del manto erboso.